

(N. 1808)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PIECHELE**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1956**

Modifica all'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, dispone: « Agli agenti di vigilanza indicati nell'articolo 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e l'uccellagione. Per gli agenti chiamati ad esercitare funzioni di vigilanza in località o per un periodo di tempo determinati, tale divieto non si applica tranne che nelle località o per il tempo in cui esercitano le loro funzioni; non si applica neppure alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo precedente ».

L'articolo 68, richiamato, dispone: « La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e campestri, alle guardie dei Consorzi idraulici e forestali, e, in particolare modo, ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve. È affidata, altresì, alle guardie private ricono-

sciute ai termini della legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle Sezioni della Federazione italiana della caccia ».

I primi elencati come chiamati alla vigilanza sull'applicazione della legge in esame sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, certamente in ossequio al mandato oggettivo loro affidato della tutela della legge, in ogni campo e sfera dell'attività dello Stato.

Peraltro le categorie direttamente incaricate per la protezione della selvaggina, esplicitamente indicate nel citato articolo 68, sono le guardie giurate comunali e campestri, le guardie dei Consorzi idraulici e forestali, e, in modo particolare, i guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali della caccia e le guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e di riserve.

Il divieto sancito dall'articolo 70 è certamente stabilito per evitare abusi da parte degli agenti preposti alla vigilanza sull'applicazione della legge. Invero è fatta eccezione per gli ufficiali di polizia giudiziaria, che per la loro elevata funzione danno affidamento di non abusare. Da notare che fra gli ufficiali di po-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lizia giudiziaria sono compresi anche, ai sensi dell'articolo 221 del Codice di procedura penale, i graduati del Corpo degli agenti di custodia.

Pare al proponente che l'esclusione assoluta dal diritto di esercizio della caccia per gli agenti di polizia giudiziaria, mentre l'esercizio stesso è ammesso per una guardia giurata comunale, quando è fuori del suo Comune, non trovi giustificazione, specie di fronte al disposto dell'articolo 3 della Costituzione, per il quale: « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di re-

ligione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

Anche recentemente, nell'altro ramo del Parlamento, sono stati espressi voti per invitare il Governo a promuovere sollecitamente i provvedimenti necessari per l'abolizione del divieto stabilito dall'articolo 70 dianzi richiamato, ed il Ministro dell'interno, onorevole Tambroni, nella seduta del 21 luglio 1956 ha accettato come raccomandazione un apposito ordine del giorno dell'onorevole Bubbio.

Il disegno di legge che mi onoro presentare all'approvazione del Senato della Repubblica tende appunto a togliere il divieto stabilito dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è così modificato:

« Agli agenti di vigilanza indicati nell'articolo 68, esclusi gli ufficiali di polizia giudiziaria, è vietato esercitare la caccia e l'uccellazione nella giurisdizione territoriale del Comune in cui gli agenti stessi esercitano le loro funzioni. Tale divieto non si applica alle guardie giurate volontarie di cui all'articolo precedente ».